

n. 78/3-08

CITTA' DI TORINO**Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

3 GIUGNO 2008

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **3 giugno 2008**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, INVIDIA, MAGLIANO, MARIELLA, MILETTO, PESSANA, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **22** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **IANNETTI, PEPE e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AVENTE PER OGGETTO "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AVENTE PER OGGETTO "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione VALLE, riferisce:

La Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le attività produttive ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza in merito alle "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".

L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016), in applicazione dei criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvata con la Legge 13 aprile 1999 n. 108 e con il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

In seguito all'applicazione del suddetto Regolamento sono emerse alcune problematiche relative alla possibilità per gli esercenti, titolari di attività già autorizzate, di trasferirne la sede.

Con particolare riferimento alle rivendite esclusive (edicole tradizionali), è risultato difficoltoso, nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento di sede, individuare una posizione che non fosse in contrasto con la normativa che prevede il rispetto di una distanza minima da 200 a 400 metri dalle rivendite già esistenti, tenuto conto che il trasferimento è generalmente consentito solo nell'ambito della medesima zona statistica, le cui dimensioni sono piuttosto limitate.

Pertanto, previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 10 comma 1 del Regolamento consentendo il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi già autorizzati entro i 50 metri dall'indirizzo di provenienza, e per una sola volta, anche in deroga alla distanza minima dalle attività congeneri.

Con riguardo alle vendite non esclusive (esercizi che in aggiunta ad altre merci possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici), occorre coordinare il testo dell'articolo 10 del Regolamento con quello dell'articolo 5, precisando pertanto che la distanza minima da

rispettare dalle attività congeneri già autorizzate in caso di trasferimento di sede è quella prevista dall'articolo 5 comma 1 (da 400 a 800 metri a seconda delle zone).

Occorre inoltre adeguare l'articolo 1 comma 6 del Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici alla sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2005, secondo la quale è consentita, nei punti vendita non esclusivi, la vendita "di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambi i prodotti editoriali", nonché alla D.G.R. 3-683 del 5 agosto 2005 che ha modificato la D.G.R. n. 101-9183/03 prevedendo che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 26/05/08, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2008 02390/016 "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta n. mecc. 2008 02390/016 "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti 22
Voti favorevoli 22

D E L I B E R A

di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta n. mecc. 2008 02390/016 "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".